

## Residenza fiscale estera, non basta l'Aire

MARIA LUCIA DI TANNA E DAVIDE GRECO

In tema di imposte sui redditi, in base all'articolo 2, del Testo unico delle imposte sui redditi la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. È quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 29635 dell'11 ottobre 2022 ove la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare della residenza fiscale di un noto attore e doppiatore italiano trasferitosi - a suo dire - nel Principato di Monaco. Ripercorrendo i propri precedenti pronunciamenti, il Giudice di legittimità ha ribadito che l'articolo 2, secondo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato Italiano, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile, con la conseguenza che l'iscrizione del

cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Tirata, quindi, "d'orecchie" alla Commissione tributaria regionale la quale, a giudizio della Cassazione, sembrerebbe aver "sovvertito" il regime presuntivo di cui all'art. 2 del [tuir] laddove anche a fronte dei numerosi elementi indiziari della residenza fiscale italiana del famoso attore italiano (si citano su tutti, la titolarità di tre appartamenti, la presenza dei vincoli familiari in Italia, lo svolgimento di incarichi di attore e doppiatore in Italia con percezione dei relativi compensi) ha comunque ritenuto lo stesso residente fiscalmente nel principato di Monaco omettendo, in definitiva, il compimento di una valutazione sull'effettività del domicilio in termini di centro principale degli interessi vitali del doppiatore.



Il testo della decisione su  
[www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata